



COMUNE di MARMIROLO
Provincia di MANTOVA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 10 DEL 27/01/2026

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE 2026:
ADEGUAMENTO ALL'INDICE ISTAT AI SENSI DEL COMMA 817 ART. 1 LEGGE 160/2019
COME MODIFICATO DAL D.L. N. 95 DEL 30.06.2025**

Il giorno 27/01/2026 alle ore 16:30 presso questa Sede Comunale, è stata convocata la Giunta Comunale composta dai seguenti Signori:

	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	BETTEGHELLA ELENA	Sindaco	X	
2	BOSCHINI MASSIMILIANO	Assessore	X	
3	MATTINZIOLI MARCO	Assessore	X	
4	DELUIGI VANNI	Assessore		X
5	ALBERTI JESSICA	Assessore	X	

Partecipa alla riunione, ai sensi dell'art. 97 comma 4, D. Lgs. 267/2000 Il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Livia Boni**.

Presiede Il Sindaco **Betteghella Elena**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione;

PREMESSO CHE:

- l'art.1, c.816, della Legge n. 160 del 27.12.2019 dispone che a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art.27, c.7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone riconitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- l'art.1, c.837, della Legge 160/2019 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

DATO ATTO che il Comune di Marmirolo ha approvato con delibera di Consiglio Comunale n.10 in data 13.04.2021 il Regolamento per la disciplina del Canone Unico patrimoniale di esposizione pubblicitaria, delle pubbliche affissioni, di occupazione del suolo pubblico e di occupazione suolo dei mercati di cui alla Legge 160/2019;

CONSIDERATO che:

- i commi 826 e 827, art. 1 della Legge n. 160/2019, stabiliscono la tariffa standard annua e giornaliera per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, mentre i successivi commi 841 e 842 stabiliscono la tariffa base, annua e giornaliera, per il canone mercatale;
- l'art.1, comma 817, della medesima legge, dispone che il canone è disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di rivalutarlo annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e di variare il gettito attraverso la modica delle tariffe del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di pubblicità (ICP);
- l'art.1, comma 843, della legge n. 160/2019 art. 1, prevede un tetto massimo di crescita delle tariffe del canone mercatale, limitando gli aumenti al massimo del 25 per cento;
- sulla base delle disposizioni sopra citate, il Comune può disporre aumenti delle tariffe standard per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, al fine di ottenere un gettito pari a quello ottenuto con i previgenti prelievi, fermo restando comunque il limite massimo di aumento del 25 per cento con riferimento al solo canone mercatale;
- l'art.5 del Regolamento comunale del canone unico al comma 2 prevede che l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari escluda l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni;
- l'art.4 “Criteri per la determinazione del canone” del regolamento comunale del canone unico approvato con delibera C.C. n.10 del 13.04.2021, che definisce gli elementi di graduazione delle tariffe, precisando che i coefficienti riferiti ad ogni singola tipologia sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno;



ATTESO che l'art.151 del TUEL stabilisce l'obbligo per gli enti locali di approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'esercizio successivo, salvo proroghe;

RICHIAMATE:

- la delibera di Giunta Comunale n.55 del 27.04.2021 con la quale sono state determinate le tariffe Canone Unico anno 2021 e sono stati deliberati i coefficienti moltiplicatori e i criteri da applicare alla tariffa base standard per la determinazione della tariffa mercatale;
- le successive delibere di Giunta Comunale n.65 del 26.04.2022 e n. 23 del 26/07/2022 con le quali sono state apportate modifiche e correttivi ai coefficienti moltiplicatori e quindi alle tariffe con particolare riferimento a quelle dei canoni mercatali;
- la delibera di Giunta Comunale n. 197 del 10.12.2024 avente per oggetto "Variazione coefficienti moltiplicatori e tariffe del canone unico patrimoniale per alcune tipologie di occupazioni dal 01/01/2025 con la quale sono state aumentate le tariffe dei passi carrai;

TENUTO CONTO della determina n.841 del 09.12.2025 avente per oggetto "Affidamento del servizio in concessione per la gestione, accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, delle pubbliche affissioni e del canone "mercatale" di cui alla legge 160/2019 tramite r.d.o. - periodo 01.01.2026 - 31.12.2029";

VISTO il comma 169 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, la quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VERIFICATO che il termine entro il quale gli enti locali devono approvare il bilancio di previsione 2026-2028 è stato differito al 28/02/2026 con Decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.302 del 31.12.2025;

PRESO ATTO che con D.L il D.L. 95 del 30.06.2025 (Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali), come modificato in sede di conversione dalla L. 118 del 08.08.2025, pubblicata in Gazzetta il 09.08.2025 ed entrata in vigore il giorno successivo, al CAPO III, dedicato alle disposizioni in materia di enti territoriali, art. 19-bis, sono state apportate delle modifiche sostanziali al comma 817, articolo 1, L. 160/2019 in particolare la versione modificata ed attualmente in vigore del comma 817., così dispone:

"817. Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, **la possibilità di rivalutarlo annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo** rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile"

VERIFICATO quindi che, dal 09/09/2025, vi è la possibilità chiara e prevista direttamente dalla Legge di aumentare le tariffe del CUP, rivalutandole annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

CONSIDERTATO che, in sede di prima applicazione, è doveroso considerare la possibilità di applicare l'adeguamento ISTAT con il calcolo dal 2021, rappresentando la risoluzione di una oggettiva "distonia tariffaria". Se è vero, come è vero che, per determinate fattispecie, la norma aveva dall'origine previsto l'adeguamento ISTAT, è doveroso considerare che il Legislatore, andando ad incidere sul comma 817, ed introducendo in via generale la possibilità dell'adeguamento ISTAT, abbia voluto sbrogliare una distonia, prevedendo appunto la possibilità dell'adeguamento tariffario con identica decorrenza prevista dal comma 831 e cioè dall'entrata in vigore del CUP.



VERIFICATO che la variazione dell'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT al 31 dicembre 2024 è pari al 17,5% rispetto al 31 dicembre 2020 secondo le variazioni dell'indice ISTAT FOI annuali riportate nella tabella allegata;

CONSIDERATO che si intendere escludere dal presente aggiornamento tariffario le tariffe delle occupazioni con passi carrai essendo già state oggetto di aumento dal 01/01/2025 con la deliberazione G.C. n. 197/2024 sopra citata;

ATTESA la necessità di procedere con decorrenza 01.01.2026, a norma dell'art. 1 comma 817 L.160/2019, all'aggiornamento, secondo l'indice ISTAT, con un incremento pari al 17,50% delle tariffe delle seguenti fattispecie impositive del Canone Unico Patrimoniale:

- **Imposta di Pubblicità**
- **Pubbliche Affissioni**
- **Canoni Mercatali**
- **OSAP (esclusi passi carrai)**

DATO ATTO, per completezza, di confermare i coefficienti del canone unico fin qui deliberati e come risultanti dall'allegato prospetto integrale redatto a seguito della presente variazione;

VISTI i pareri di cui all'articoli 49 e 147 bis del D.lgs n. 267/2000;

D E L I B E R A

- 1) **Di prendere atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **Di procedere** all'adeguamento tariffario, secondo quanto previsto all'art. 1 comma 817 della Legge 160/2019 così come modificato dal D.L. 95 del 30.06.2025, aggiornando le tariffe sulla base degli indici ISTAT così come evidenziato nelle premesse e pari complessivamente al 17.50% **con decorrenza 01.01.2026** delle seguenti fattispecie impositive del Canone Unico Patrimoniale:
 - **imposta pubblicità**
 - **pubbliche affissioni**
 - **canoni mercatali**
 - **occupazioni spazi ed aree pubbliche (esclusi passi carrai)**il tutto come risultante dall'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) **Di dare atto che:**
 - dal presente aggiornamento tariffario sono escluse le tariffe relative alle occupazioni con passi carrai;
 - sono confermati i coefficienti precedentemente deliberati così come risultante dall'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) **di dare mandato** al Responsabile del Servizio di procedere con tutti gli atti necessari e conseguenti alla presente delibera;

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 10 del 27/01/2026



Il Sindaco
Betteghella Elena

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Livia Boni
